N. 00952/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2016, proposto da Consalvo Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro

Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 27666-V/4 del 2 novembre 2015, notificata dopo il 18 novembre 2015, con la quale l'Università degli Studi di Foggia ha rigettato l'istanza di iscrizione del ricorrente al III anno del corso di laurea in fisioterapia;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente Consalvo Antonino, dottore specialista in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, è un massaggiatore massofisioterapista triennale, in possesso di regolare titolo rilasciato in data 8.11.2011 dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, a norma della legge n. 403/1971, del DPR n. 1406/1968 e del DM 7 settembre 1976.

Ha successivamente acquisito ulteriori titoli ed abilitazioni:

- laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, rilasciata dall'Università degli Studi di Catania il 30 luglio 2009, con voti 105/110;
- laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative, rilasciata dall'Università degli Studi di Catania il 22 luglio 2011, con voti 110/110 e lode;
- diploma di massaggiatore sportivo, rilasciato dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia il 30 luglio 2009, con voti 60/60.

In data 22.7.2015 il Consalvo protocollava un'istanza all'Università degli Studi di Foggia, chiedendo contestualmente:

«… 1) la riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, conseguito e riconosciuto per legge ed abilitante alla relativa professione sanitaria, per il conseguimento del titolo universitario di fisioterapista;

2) di ottenere la valutazione e conversione dei crediti formativi non

universitari ottenuti presso l'Istituto Fermi di Perugia e di essere, conseguentemente, dispensato dai relativi test di ammissione, esami e tirocinio che verranno riconosciuti dagli organi universitari competenti, per i quali allega dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione degli esami teorico/pratici e tirocinio sostenuti;

3) di essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia dell'Università degli Studi di Foggia. …».

In uno con detta istanza, il ricorrente depositava altresì copia dei titoli posseduti.

Con la gravata nota prot. n. 2666-V/4 del 2 novembre 2015 l'Università degli Studi di Foggia comunicava il rigetto della domanda, così motivando:

«… l'iscrizione a un qualunque anno di corso nell'ambito dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie resta subordinata alla effettiva disponibilità di posti nel quadro della programmazione nazionale. Nello specifico, per l'a.a. 2015/2016 non risultano posti disponibili al terzo anno di corso di laurea in fisioterapia e, pertanto, la sua richiesta non può essere al momento valutata. …».

Sulla scorta di tale affermazione, l'Università deliberava di inoltrare apposito quesito al competente Ministero, riservandosi successivamente di emanare un atto di indirizzo.

Il Consalvo impugnava la citata nota dell'Università degli Studi di Foggia del 2.11.2015, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999; eccesso di potere per contraddittorietà: il censurato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione della legge n. 264/1999 istitutiva dei test d'ingresso per l'accesso ai corsi di laurea a cd. numero chiuso; secondo la prospettazione dell'interessato la prova preliminare sarebbe superflua in ipotesi (ricorrente nel caso di specie) di conseguimento del titolo di studio di

massofisioterapista; diversamente opinando l'Università avrebbe il potere, non previsto dalla legge, di subordinare l'efficacia dei titoli posseduti dal ricorrente all'inverarsi di una condizione (i.e. superamento dei test di ingresso o disponibilità dei posti);

2) violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999: in ogni caso la legge n. 264/1999 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" avrebbe riguardo unicamente all'iscrizione al primo anno di corso, non già alla frequenza degli anni successivi; conseguentemente, sarebbe illegittimo il censurato diniego di iscrizione opposto dall'Università di Foggia sulla base della mera circostanza per cui lo stesso non si è sottoposto ai test d'ingresso previsti per il primo anno di iscrizione;

3) violazione e falsa applicazione della legge n. 403/1971, della legge n. 42/1999, nonché del DM 27 luglio 2000: vi sarebbero altre norme (legge n. 403/1971, legge n. 42/1999, DM 27 luglio 2000) che attribuirebbero al ricorrente il diritto di essere iscritto al corso di laurea in fisioterapia, previa valutazione della sua carriera e conseguente abbreviazione del periodo di studi; sarebbe quindi provato il diritto dell'interessato non solo alla iscrizione al corso di laurea, ma anche alla valutazione dei crediti formativi acquisiti, utili e sufficienti per l'iscrizione diretta al terzo anno; conseguentemente, non potrebbe essere attribuito alcun rilievo alla motivazione che l'Università ha posto a sostegno del provvedimento impugnato.

Si costituiva l'Università degli Studi di Foggia, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Invero, ha evidenziato Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105 su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio:

«… 9. Appurato che il diploma di massofisioterapista posseduto

dall'originario ricorrente rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, non hanno pregio le ulteriori censure sollevate dall'Università dirette a sostenere che tale equipollenza, comunque, non varrebbe ai fini dell'accesso al corso di laurea in fisioterapia, ma ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi, in seguito all'eventuale superamento del test d'ingresso per accedere al corso di laurea.

La tesi dell'Università presenta profili di contraddittorietà nella misura in cui, da un lato, sembra ammettere che, superati i test di ingresso, il ricorrente possa venire ammesso al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia, ma, dall'altro, nega ogni tipo di validità al diploma triennale di massofisioterapista nel caso di mancato superamento del test d'ingresso.

Si finisce in tal modo per subordinare la piena operatività dell'equipollenza tra i titoli ad una condizione (il superamento, appunto, dei test di ingresso) che né la legge n. 42 del 1999 né d.m. 27 luglio 2000) prendono in alcun modo in considerazione.

Del resto, la *ratio* dei test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Tale preliminare verifica nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione. …».

Anche la decisione del T.A.R. Bari n. 211/2015, richiamando la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 30 maggio 2011, n. 3218, ha ritenuto fondate le argomentazioni tese a dimostrare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale

stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/1999, dove si richiama l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 517/1993) possano essere riconosciuti dall'Università ai fini della "riconversione creditizia" per il conseguimento della laurea triennale.

Nella fattispecie in esame il diploma di massofisioterapista è stato conseguito dal Consalvo in data successiva al 1997.

In conclusione, la censura sub 1 del ricorso introduttivo deve essere valutata positivamente.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Università degli Studi di Foggia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Consalvo Antonino, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)